


REGOLAMENTO

DELL'APPRODO
TURISTICO E PESCHERECCIO
DEL COMUNE DI LACCO AMENO



SOMMARIO

INTRODUZIONE pag. 5

CAPITOLO 1 GENERALITÀ

- Articolo1 Ambito di applicazione pag.6
- Articolo2 Individuazione dell'Approdo pag.7
- Articolo3 Attuale configurazione dell'Approdo pag.7
- Articolo4 Definizioni ed individuazioni delle parti pag.9
- Articolo5 Organizzazione e compiti del Gestore pag.11

CAPITOLO 2 NORME DI CIRCOLAZIONE E D'ACCOSTO

- Articolo6 Generalità pag. 13
- Articolo7 Ancoraggio pag. 14
- Articolo8 Utilizzazione delle banchine e dei pontili per esigenze straordinarie pag. 14
- Articolo9 Caratteristiche dell'ormeggio pag.14
- Articolo10 Casi di forza maggiore e di emergenza pag. 15

CAPITOLO 3 ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI

- Articolo 11 Classificazione Unità pag. 16
- Articolo 12 Ormeggio - obblighi e divieti pag. 17
- Articolo 13 Uso del posto barca pag. 18
- Articolo 14 Posto barca per diversamente abili pag. 19
- Articolo 15 Assistenza nell'Approdo pag. 19
- Articolo 16 Fondali pag.20
- Articolo 17 Disponibilità e cessione del posto barca pag. 20
- Articolo 18 Rinnovo annuale del posto barca pag. 20
- Articolo 19 Cambio barca e categoria pag. 20
- Articolo 20 Vendita, donazione, successione Imbarcazione e posto barca pag. 21
- Articolo21 PostoormeggioUnitaditransitopag. 21
- Articolo 22 Accosto temporaneo Unita di transito pag. 22
- Articolo 23 Identificazione delle Imbarcazioni e contrassegni pag. 23
- Articolo 24 Posto barca a gavitello pag. 23
- Articolo 25 Trasparenza e pubblicità delle informazioni e delle tariffe pag. 23

CAPITOLO 4 SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

- Articolo 26 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza pag. 24
- Articolo27 Assicurazione pag. 24
- Articolo28 Videosorveglianza pag. 25
- Articolo 29 Condizioni meteo-marine avverse pag. 25

Articolo 30 Ormeaggio di emergenza per avaria o condizioni meteo avverse pag. 25

Articolo 31 Altre norme di sicurezza pag. 26

Articolo 32 Segnalamenti marittimi pag. 26

Articolo 33 Denuncia eventi straordinari pag. 26

CAPITOLO 5 SERVIZI DELL'APPRODO

Articolo 34 Servizi generali pag. 27

Articolo 35 Servizi sussidiari pag. 27

Articolo 36 Servizi e lavoro conto terzi pag. 28

Articolo 37 Servizio di accompagnamento a bordo pag. 28

CAPITOLO 6 MOLESTIE E DIVIETI

Articolo 38 Molestie e divieti pag. 29

CAPITOLO 7 TUTELA DELL'AMBIENTE

Note informative sull'inquinamento e il degrado ambientale pag. 31

Articolo 39 Disposizioni antinquinamento pag. 32

Articolo 40 Prescrizioni per il conferimento e raccolta rifiuti pag. 33

Articolo 41 Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi pag. 34

CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

Articolo 42 Disposizioni antincendio pag. 35

Articolo 43 Ulteriori disposizioni pag. 36

Articolo 44 Precauzioni antincendio pag. 36

Articolo 45 Veicoli con carichi pericolosi pag. 37

CAPITOLO 9 VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO

Articolo 46 Prescrizioni per varo, alaggio e rimessaggio pag. 38

CAPITOLO 10 ATTIVITÀ LAVORATIVE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Articolo 47 Svolgimento attività lavorative pag. 39

Articolo 48 Esercizio di attività commerciali e artigianali nell'Approdo pag. 39

Articolo 49 Disciplina Unità da pesca pag. 40

CAPITOLO 11 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LOCAZIONE IMBARCAZIONI

Articolo 50 Modalità delle richieste pag. 42

Articolo 51 Disposizioni e requisiti pag. 42

Articolo 52 Decadenza contratto pag. 42

CAPITOLO 12 VIABILITÀ NELL'APPRODO

Articolo 53 Accesso ai pontili pag. 43

Articolo 54 Circolazione viaria nell'Approdo pag. 43

CAPITOLO 13 BALNEAZIONE

Articolo 55 Balneazione pag. 45

Articolo 56 Prescrizioni generali pag. 45

CAPITOLO 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Articolo 57 Obblighi del Gestore pag. 46

Articolo 58 Responsabilità del Gestore pag. 47

Articolo 59 Responsabilità dell'Utente pag. 47

CAPITOLO 15 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 Infrazioni al Regolamento pag. 48

Articolo 61 Eventuali controversie pag. 48

Allegati:

- Grafico relativo al "*Piano ormeggi*" dell'Approdo.

INTRODUZIONE

Al fine di poter meglio inquadrare le disposizioni normative che seguono è opportuno definire alcune nozioni di base sulla natura giuridica che assume "l'Approdo turistico".

Per individuare la natura giuridica del bene, cioè l'Approdo per Unità da diporto, occorre fare riferimento all'obiettivo primario a cui esso assolve; tale funzione risponde a quella propria dei porti, previsti dall'art. 28 del Codice della Navigazione (beni del demanio marittimo), e più in generale ai beni del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del C.C..

Con tale inquadramento, assume pertanto rilievo la destinazione giuridica del bene che si concretizza nella fruizione collettiva e quindi nel soddisfacimento di interessi pubblici in materia di navigazione.

Col presente Regolamento vanno disciplinate tutte le attività che si svolgono all'interno dell'Approdo esonerando, in parte, quelle disposizioni afferenti gli aspetti di sicurezza che sono di diretta attribuzione dell'Autorità Marittima e disciplinate da quest'ultima; nel primo caso, si applicheranno le norme contenute nel Regolamento e saranno applicate dal Gestore preposto alla sorveglianza o dal Comune di Lacco Ameno, nel secondo caso si applicheranno norme sanzionatorie secondo il Codice della Navigazione e della Nautica da Diporto, che potranno essere erogate dal personale militare dell'Autorità marittima.

CAPITOLO 1

GENERALI

ART. 1 — AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'approvazione del presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro precedente regolamento o dispositivo in materia.
2. Il Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture e i servizi relativi alla gestione delle attività dell'Approdo di Lacco Ameno. Lo stesso è redatto in conformità al Codice della Navigazione, leggi e disposizioni correlate e in riferimento a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 1 del Decreto Regionale n. 12/2008.
3. Il Regolamento si applica a tutti gli Utenti e a coloro che a qualsivoglia titolo, anche temporaneo, utilizzano ormeggi, banchine, pontili, i beni e tutte le infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi, a terra e a mare, interessate dall'Approdo. Inoltre, vincola tutte le Unità, di qualunque bandiera, che attraccano nell' Approdo stesso (qualunque soggetto, insomma, che per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi in detto ambito). Lo stesso costituisce parte integrante di qualsiasi contratto che si stipula ai fini dei servizi e attività dell'Approdo. Il Regolamento è depositato presso la Capitaneria, il Comune di Lacco Ameno e presso la Direzione dell'Approdo, ove sarà consultabile negli orari di apertura. Il Comune di Lacco Ameno ed il Gestore provvedono a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento nei luoghi più indicati e mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna. Ogni altra forma di pubblicità sarà comunque sempre consentita nelle forme di legge.
4. Per quanto non riportato nel presente Regolamento, tutti gli Utenti e frequentatori dell'Approdo, compreso coloro che svolgono attività lavorativa, sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni, disposizioni e prescrizioni delle norme contenute nel Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942 n. 327 e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/2/1952 n. 328, nonché a tutte le leggi e norme attinenti la materia di gestione del Demanio Marittimo, al diporto nautico e a tutto quanto regolamentato, stabilito, disposto e disciplinato dallo Stato, dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno e dall' Autorità marittima. Gli stessi sono tenuti all' osservanza della normativa in materia doganale, di polizia, di igiene e di tutela dell'ambiente, nonché a qualunque altra norma comunque applicabile.
5. Il Comune di Lacco Ameno si riserva la facoltà di aggiornare, modificare e di integrare in ogni momento, previa approvazione dell'Autorità marittima, il presente Regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicura, efficiente e funzionale per gli Utenti la struttura dell'Approdo, in accordo con le disposizioni vigenti.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELL'APPRODO

Al fine di meglio individuare le aree demaniali che sono interessate dall'Approdo è d'obbligo fare una descrizione tecnico-illustrativa dei luoghi e delle opere.

L'area demaniale dell'Approdo di Lacco Ameno è ubicata a Nord del centro storico del paese, di seguito si riportano le coordinate GPS riferite ai punti di accesso alle zone dell'Approdo:

Ingresso ZONA 1 "Pontile Mega yacht" Latitudine : 40°45'15.16"N Longitudine : 13°53'20.04"E	Ingresso ZONA 1 "Ponente pontile "Fungo" Latitudine : 40°45'14.84"N Longitudine : 13°53'15.80"E
Ingresso ZONA 1 "Levante pontile "Fungo" Latitudine : 40°45'11.88"N Longitudine : 13°53'25.78"E	Ingresso ZONA 1 "Testata pontile "Fungo" Latitudine : 40°45'14.54"N Longitudine : 13°53'22.88"E
Ingresso ZONA 2 "Capitello" Latitudine : 40°45'8.77"N Longitudine : 13°53'39.45"E	Ingresso ZONA 3 "c/o hotel Regina Isabella" Latitudine : 40°45'16.37"N Longitudine : 13°53'12.36"E

L'Approdo insiste su area del Demanio marittimo nel Comune di Lacco Ameno così come stabilito a seguito di Verbale di Conferenza dei Servizi per la delimitazione dell'area marittima del 13/11/2003 indetta con nota prot. n. 11331 del 30/10/2003, ove recita che *"il Demanio marittimo del Comune di Lacco Ameno non sia da considerarsi area portuale e, pertanto, la competenza alla gestione dello stesso sia da attribuirsi al Comune ai sensi dell'art. 42 D.Lgs.n.96/99"*.

ART. 3 - ATTUALE CONFIGURAZIONE DELL'APPRODO

ZONA 1*(vedi allegati 1 e 2)

- Dalla Piazza Pontile si diparte il Pontile "V. Napoleone" cosiddetto del "Fungo" che si sviluppa per una lunghezza per ml. 130 circa e per una larghezza media di mt. 7 circa.
- Banchina posta a Ponente (con esposizione a Nord) costituita da una scogliera a gettata di massi di diversa categoria con sovrastruttura in calcestruzzo che si diparte dalla parte terminale del Pontile "V. Napoleone" cosiddetto del "Fungo" e si sviluppa in lunghezza per

ml. 150 circa, mentre l'area calpestabile è di ml. 140 circa per una larghezza media di circa mt. 5. Posta in adiacenza, lato esterno vi è una struttura metallica di ml.106 circa e della larghezza di mt. 7 circa (*Heaven's Quay*), denominata con la lettera "H" la quale viene adibita, insieme allo specchio acqueo antistante, all'attracco delle Unità di dimensioni maggiori e dei megayacht.

- c. Dal lato interno, alla banchina di cui al precedente punto b, parallelamente a quest'ultima, vi è posto un pontile galleggiante che si sviluppa per una lunghezza di ml. 140 circa per una larghezza di mt. 2,35 denominato con la lettera "F". Lo stesso è composto da moduli di circa ml. 12 e 8 di lunghezza cadauno.
- d. Sempre dallo stesso lato, ad adeguata distanza, vi è altro pontile galleggiante, avente stesse caratteristiche del primo, che si sviluppa per ml. 108 circa denominato con la lettera "G".
- e. Tra quest' ultimo pontile e la linea di terra, vi è uno specchio acqueo destinato all'ormeggio a gavitello, a doppia fila denominate (Fila 1 e Fila 2), adatto per le piccole Imbarcazioni.
- f. In adiacenza e parallela al Pontile del "*Fungo*" vi è disposta un'area per l'ormeggio, denominata con la lettera "I" per un fronte di ml.29,50.
- g. Sul lato opposto del Pontile, lato Nord-Est, vi è un'area per un fronte di ml. 75 circa, denominata con la lettera "E" la quale può ospitare l'ormeggio di Imbarcazioni di dimensioni maggiori.
- h. La parte terminale del Pontile del "*Fungo*", della larghezza di ml. 12, ove solitamente attraccano Unità di traffico e passeggeri.

ZONA 2*(vedi allegati 1 e 3)

A distanza di circa 180 mt. in linea d'aria, in corrispondenza di Piazza S. Girardi, vi è la zona dell'Approdo del "*Capitello*", la quale è strutturata nel seguente modo:

- a. Molo che si diparte dalla Piazza S. Girardi per un primo tratto di circa ml. 100 per poi continuare, quasi ad angolo retto, con un angolo di circa 115°, verso Nord-Est, per uno sviluppo in lunghezza di ml. 247 circa. L'intero molo è stato realizzato da una scogliera a gettata di massi di diversa categoria avente una larghezza media di mt. 10 circa. Il primo tratto è interessato da banchinamento in calcestruzzo con relativa opera a paramento verticale sempre in cls.. Questa banchina, denominata con la lettera "D", è provvista di pavimentazione ed ha una larghezza di mt. 6 circa. Parallelamente al secondo tratto di scogliera vi è posto un pontile galleggiante che si sviluppa per una lunghezza di circa ml, 217, avente la stessa tipologia degli altri già descritti denominato con la lettera "A".

Dal lato terra, limitrofo alla Piazza S. Girardi, il banchinamento continua, previa una interruzione e con un ponticello di collegamento, lo stesso si sviluppa mediamente per circa ml. 60 e per una larghezza media di circa mt. 10, con sottobanchina di larghezza mt. 2,50. Sulla parte terminale, a Levante, vi è una zona destinata all'ormeggio di barche da pesca ove è previsto il punto di sbarco del pescato. A terra vi è una zona coperta destinata alla

vendita del pescato di circa mq.45.

- b. In prossimità della zona di cui al punto a, si diparte un pontile galleggiante denominato con la lettera "B" che per un primo tratto si sviluppa per ml. 24 ed un secondo tratto a "L" si sviluppa per ml. 133circa.
- c. Con ingresso dal parcheggio limitrofo all'Approdo si diparte altro pontile galleggiante avente uno sviluppo totale di ml. 130 più appendice posta a "L" della lunghezza di ml. 36 circa denominato con la lettera"C".
- d. Tra quest'ultimi due pontili, di cui ai punti "c" e "d" vi è ubicato uno scivolo in calcestruzzo adatto alle operazioni di varo e alaggio della lunghezza di ml. 18 e largo mt. 8 circa, esclusa la parte immersa.

ZONA 3*(vedi allegati 1 e 4)

- a. Sul versante Ovest dell'Approdo, nella zona limitrofa all'albergo "Regina Isabella", vi è una scogliera di protezione dai marosi, della lunghezza di ml. 115 e una larghezza media di mt. 6 circa, composta da gettata di massi di diversa categoria con sovrastruttura in calcestruzzo. Dal lato interno ed in adiacenza alla stessa, vi è uno specchio acqueo destinato all'ormeggio delle barche dei residenti.
- b. Tali posti, per i quali non è prevista guardiania ed assistenza all'ormeggio, sono destinati ai residenti nel Comune di Lacco Ameno, previa richiesta al Comune. A fronte dell'accoglimento della richiesta l'Ente, dopo aver accertato la stabile residente nel Comune da parte del richiedente, rilascerà apposito bollino e/o autorizzazione previo pagamento della tariffa prevista;
- c. Il numero di posti disponibili sarà deciso insindacabilmente dal Comune di Lacco Ameno in relazione alla razionalizzazione degli spazi ed alla migliore fruizione del prospiciente arenile in concessione.
- d. Nell'area individuata per l'ormeggio dei natanti dovrà essere garantito un corridoio di manovra di larghezza non inferiore a metri 12, all'interno del quale si applicano le disposizioni dei c.d. "corridoi di lancio" come da ordinanza di sicurezza balneare n° 35/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.
- e. La regolamentazione dell'ormeggio sarà definita successivamente con opportuno regolamento.
- f. La balneazione in questa area, potrà essere consentita "con riserva" in attesa di eventuale individuazione di altra area per l'ormeggio delle imbarcazioni dei residenti storici; la suddetta area di balneazione dovrà essere delimitata con il posizionamento di idonei segnalamenti (boe).

L'ormeggio senza l'autorizzazione di cui sopra comporterà:

- 1. la rimozione forzata dell'imbarcazione da parte del Comune (e/o dal parte del personale da questi indicato) o dall'Autoritàpreposta;
- 2. la sanzione pecuniaria di €500,00;

ART. 4 — DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI *(vedi allegato 9)

Ai soli fini interpretativi del presente Regolamento si ricordano qui di seguito i termini che qualora richiamati ed indicati con la lettere maiuscola avranno, sia al singolare sia al

plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

1. **"Autorità marittima"** si intende la Capitaneria di Porto e/o l'Ufficio Locamare Marittimo.
2. **"Comune di Lacco Ameno o Amministrazione concedente"** si intende il Comune di Lacco Ameno Settore demanio marittimo.
3. **"Gestore o Concessionario"** si intende la Società gestrice, soggetto concessionario per la gestione dell'Approdo turistico di Lacco Ameno denominato *"Marina di Lacco Ameno"*, in forza di atto formale di affidamento per la realizzazione e gestione dell'Approdo turistico, nonché gli eventuali atti modificativi ed integrativi di quest' ultimo. Lo stesso assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all'Amministrazione concedente e all'Autorità Marittima.
4. **"Direzione"** indica l'organizzazione incaricata dal Concessionario-Gestore che detiene la facoltà della direzione delle attività svolte nelle aree dell'Approdo, a terra e a mare, del loro coordinamento e del loro controllo;
5. **"Direttore"** si intende la persona incaricata dal Concessionario-Gestore dell'Approdo per l'esecuzione delle attività di gestione dell'Approdo proprie della Direzione dell'Approdo.
6. **" Personale addetto"** personale incaricato dal Gestore e coordinato dalla Direzione per l'espletamento di tutte le attività e servizi connessi alla gestione dell'Approdo.
7. **"Utente"** si intende la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa che usufruisce mediante qualsivoglia forma contrattuale, in modo permanente o temporaneo del posto barca o altro bene o servizio all'interno dell'Approdo, o comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area in concessione, così come definita nell'allegata planimetria di questo Regolamento.
8. **"Unità" o "Imbarcazione"** si intende ogni costruzione, di qualunque tipologia e con qualsiasi mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto ai sensi del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (G.U. n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl.Ord. n. 148) e ss.mm.ii., ivi comprese le unità di cui all'art. 2 della predetta fonte normativa :
 - a. **natante, entro i 10 mt. di lunghezza;**
 - b. **imbarcazione da diporto, dai 10 mt. ai 24 mt. di lunghezza;**
 - c. **nave da diporto, oltre i 24 mt. di lunghezza;**
9. **"Unità in transito"** si intende l'unità da diporto che, non fruendo di posto barca stabilmente assegnato all'interno dell'Approdo turistico, intende utilizzare gli ormeggi riservati al semplice transito, in linea con le pertinenti disposizioni ministeriali.
10. **"Approdo"** si intende l'area di cui all'atto formale di concessione demaniale marittima e/o affidamento, così come rappresentato nella planimetria generale resa anche costantemente disponibile in visione presso gli uffici di gestione dell'Approdo turistico di Lacco Ameno.
11. **"Specchio acqueo"** si intende la superficie di bacino protetto o non protetto dell'Approdo turistico, comprendente posti ormeggio (posti barca), canali e spazi di manovra, cerchi di

evoluzione,etc..

12. **"Pontile"** si intende la struttura interna o esterna all'Approdo, galleggiante o fissa, destinata all'accosto e all'ormeggio unitamente alla banchina, (di seguito definita) delle Unità da diporto.
13. **"Banchina"** si intende la struttura fissa interna o esterna all'Approdo, destinata (insieme ai pontili di cui sopra) all'accosto ed all'ormeggio delle Unità da diporto, al transito di persone e mezzi, e quale appoggio per la radice dei pontili.
14. **"Trappa"**: sistema di ormeggio delle Imbarcazioni costituito da una catena posta sul fondale, davanti alla prua delle unità e fissata a corpi morti, alla quale vengono assicurati i cavi (non galleggianti) per l'ormeggio di punta delle singole Unità da diporto.
15. **"Posto barca"** s'intende la porzione dello specchio acqueo, usualmente a forma rettangolare, adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all'ormeggio di un'Unità.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEL GESTORE

1. Il Gestore provvede direttamente, mediante proprio personale, (o tramite terzi, per specifiche attività, debitamente autorizzati) alla gestione dell'Approdo e a tutte le attività connesse.
2. La gestione dei posti di ormeggio è affidata alla Direzione coadiuvata dal Personale addetto, al quale vengono attribuiti tutti i poteri a tal uopo necessari.
3. Ferme restando le competenze delle Autorità Statali, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, viene controllata dal Comune di Lacco Ameno, anche attraverso il Gestore, quindi, chiunque si trovi nell'ambito dell'Approdo deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Personale addetto.
4. Il Gestore e i suoi affidatari sono l'unico soggetto legalmente legittimato a rendere i Servizi e a riscuotere le Tariffe, all'interno dell'area oggetto di affidamento.
5. Sia il Direttore, sia il Personale addetto alla gestione delle attività, durante il servizio dovranno indossare una tenuta particolare che ne consentirà l'immediata identificazione e le attribuzioni ad esso collegate.

Compiti della Direzione e Direttore dell'Approdo

- a. Il Direttore ha la conduzione tecnica dell'Approdo coadiuvato dal Personale addetto.
- b. Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima, del Comune di Lacco Ameno e degli altri Organi dello Stato, il Direttore vigila affinché nell'ambito dell'Approdo siano rispettate le norme di legge in vigore. A tal fine il Personale addetto ha l'obbligo di segnalare eventuali trasgressioni alla Direzione per l'immediata informazione all'Autorità Marittima o ai competenti Organi di Polizia.
- c. Il Direttore dell'Approdo, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti da parte delle competenti Autorità per violazioni di leggi o di regolamenti, adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle norme del presente Regolamento. I comportamenti difforni da quelli imposti dal regolamento, rilevati e contestati dal personale

(Ufficio Demanio Marittimo Comunale), saranno oggetto di opportuna segnalazione all'Autorità Marittima o ai competenti organi di Polizia. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, il Comune potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento dell'imbarcazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

6. Gli Utenti sono soggetti al rispetto delle direttive impartite dal Direttore ovvero dal Personale addetto che ne eseguono, per l'appunto, ordini e direttive, oltre che naturalmente al rispetto del Regolamento nel suo insieme.
7. La Direzione curerà l'affissione e la diffusione di notizie, comunicazioni, informazioni ovvero semplici avvertenze e/o raccomandazioni che si rendessero necessarie per realizzare le proprie disposizioni.

CAPITOLO 2

NORME DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO

ART. 6 — GENERALITÀ

1. Lo specchio acqueo dell'approdo è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e di ingresso ed uscita delle Imbarcazioni.
2. L'accosto ai pontili e ai tratti di banchina è consentito in ogni tempo alle Imbarcazioni da diporto, di traffico e pesca nonché, gratuitamente, alle Unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore alle Imbarcazioni in genere previa comunicazione alla Direzione.
3. Ogni spostamento delle Imbarcazioni deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dell'Approdo. L'uscita e l'entrata dovrà essere, dove possibile, comunicata via radio sul **canale 10 VHF**. La responsabilità delle manovre ricade sempre del comando a bordo delle Imbarcazioni.
4. Ogni Imbarcazione in arrivo, giunta all'imboccatura dell'Approdo, dovrà contattare la Direzione sul canale 10 VHF e fornire i seguenti dati dell'Unità: nome, dimensionamento e pescaggio.
5. L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'Approdo e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà attenersi alle disposizioni per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni stabilite dall' Autorità Marittima ed a quelle integrative del presente Regolamento, nonché alle indicazioni impartite dal Personale addetto. Qualora durante la manovra le eliche o la deriva dell'Imbarcazione prendesse una drappa è obbligo dell'Utente informare immediatamente la Direzione e il Personale addetto. Sono vietati interventi subacquei eseguiti personalmente.
6. La velocità massima di sicurezza consentita all'interno dell'Approdo è di **3 nodi** (tre) con scafo in dislocamento e in modo tale da evitare di generare moto ondoso con relativo fenomeno di risonanza (causa di risacca) soprattutto in prossimità di altre Unità ormeggiate,

in manovra o in prossimità di personale intendo ad eseguire lavorazioni.

7. Le Unità in entrata ed in uscita dall' Approdo, devono rispettare le disposizioni contenute nella convenzione "**COLREG 72**", in particolare:
 - a. mantenere la propria dritta;
 - b. cedere la precedenza alle Unità in uscita dall' Approdo, nonché alle Unità aventi difficoltà di manovra;
 - c. evitare di sorpassare Unità più lente ed adottare ogni cautela in tutte le manovre ed in particolare in prossimità di altre Unità, di gavitelli e di cavi d'ormeggio.
8. L' Utente, per ragioni di sicurezza, di soccorso e di gestione dell'Approdo, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione al Personale addetto delle proprie intenzioni in merito alla navigazione (rotta, destinazione, ora di rientro, ecc.) che sta per intraprendere al momento di uscire dall'Approdo.
9. La Direzione dell'Approdo, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, può valutare nel caso di avverse condizioni meteo - marine o al ricorrere di altre situazioni contingibili ed urgenti connesse ad esigenze di sicurezza della navigazione o di tutela dell'ambiente marino, la possibilità di impedire l'ingresso nell' Approdo o di disporre manovre, ivi compreso l'allontanamento dell'Unità dalla banchina.

ART. 7 — ANCORAGGIO

Nell'ambito dell'Approdo, degli specchi acquei in concessione, è vietato dar fondo alle ancore.

In casi eccezionali, per motivi di sicurezza o di forza maggiore, la Direzione può autorizzare di dar fondo alle ancore sotto la supervisione del Personale addetto.

ART. 8 — UTILIZZAZIONE DELLE BANCHINE E DEI PONTILI PER ESIGENZE STRAORDINARIE

In presenza di eventuali esigenze straordinarie connesse con la sosta nell'Approdo di Unità militari o, in genere, dello Stato ovvero con il rilascio forzato di Unità di traffico, pesca o diporto, per motivi di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ovvero per altre non prevedibili particolari esigenze di polizia e di sicurezza dell'Approdo, il Gestore è tenuto, dietro richiesta dell'Autorità Marittima, a rendere disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze.

ART. 9 — CARATTERISTICHE DELL'ORMEGGIO

1. Le Imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche negli spazi assegnati con le indicazioni della Direzione.
2. Il Personale addetto ai pontili e alle banchine fornisce l'assistenza per le operazioni di ormeggio. La responsabilità rimarrà comunque del comandante dell'Unità. Qualora, l'Unità rimanga incustodita all'ormeggio, l'Utente ha la facoltà di lasciare le chiavi d'accesso presso gli uffici della Direzione,

senza che quest'ultima ne assuma la custodia.

3. Salvo che non sia espressamente disposto dall' Autorità Marittima, tutte le Imbarcazioni dovranno essere ormeggiate "*in andana*" (poppa rivolta ai pontili) negli spazi assegnati. Per le sole imbarcazioni munite di fuoribordo, aventi particolari caratteristiche, l'ormeggio è consentito con la prora rivolta verso i pontili. Sono comunque consentiti, in casi particolari ed a discrezione della Direzione, gli ormeggi di fianco (c.d. "*all'inglese*") paralleli ai pontili e alle banchine.
4. Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catene di fondo, trappe, bitte/anelli,ecc..
5. La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Gestore, il quale provvederà a sostituire ogni componente dell'ormeggio, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.
6. Il Gestore dell'Approdo compie verifiche periodiche annuali (e comunque prima dell'inizio della stagione estiva) dei corpi morti,delle catenarie,dei gavitelli, delle trappe e di tutto quanto utilizzato per gli ormeggi, avvalendosi di personale qualificato.
7. L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del Gestore.

ART. 10 — CASI DI FORZA MAGGIORE E DI EMERGENZA

1. In caso condizioni meteo-marine avverse, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, fermo restando i compiti ed i poteri dell'Autorità marittima in materia di soccorso in mare, la Direzione provvederà a segnalare all'Autorità marittima il personale presente a bordo delle Imbarcazioni ormeggiate. In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di legge (articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione) di mettere a disposizione il personale stesso.
2. Il Gestore si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzione o cause di forza maggiore ritenute tali a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione agli Utenti interessati.
3. Ove ne ricorrano i presupposti il Personale addetto alla gestione potrà, senza autorizzazione dal proprietario dell'Unità, rimuovere eventuali Imbarcazioni in avaria o che comportino pericolo per le strutture dell'Approdo e la navigazione.

CAPITOLO 3

ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI * (vedi allegati 5 – 6 – 7 - 8)

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE UNITÀ

Le Imbarcazioni, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono suddivise così come riportato nella seguente tabella per classi con relative lunghezze:

TABELLA CLASSIFICAZIONE UNITA'

CLASSE UNITA'	LUNGHEZZA F.T.		CLASSIFICAZIONE
	dametri	ametri	
CLASSE I	da 0.00	a 6.50	N A T A N T I
CLASSE II	da 6.51	a 7.50	
CLASSE III	da 7.51	a 8.00	
CLASSE IV	da 8.01	a 9.00	
CLASSE V	da 9.01	a 10.00	
CLASSE VI	da 10.01	a 12.00	I M B A R C A Z I O N I
CLASSE VII	da 12.01	a 14.00	
CLASSE VIII	da 14.01	a 16.00	
CLASSE IX	da 16.01	a 18.00	
CLASSE X	da 18.01	a 20.00	
CLASSE XI	da 20.01	a 24.00	
CLASSE XII	da 24.01	a 28.00	N A V I D A D I P O R T O
CLASSE XIII	da 28.01	a 36.00	
CLASSE XIV	da 36.01	a 42.00	
CLASSE XV	da 42.01	a 50.00	
CLASSE XVI	da 50.01	a 60.00	
CLASSE XVII	da 60.01	a 75.00	
CLASSE XVIII	da 75.01	a 80.00	
CLASSE XIX	da 80.01	a 90.00	
CLASSE XX	da 90.01	a 116.00	

Per il calcolo della lunghezza e della larghezza fuori tutto saranno considerate tutte le appendici (boma, bompressi, pulpiti, tangoni e/o quant'altro). Pertanto ai fini dell'assegnazione del posto barca, la lunghezza fuori tutto è quella risultante dal calcolo di cui sopra, indipendentemente da quanto indicato sulla Licenza di Navigazione e/o sui documenti ufficiali relativi all'Imbarcazione.

Nei limiti degli specchi acquei, fermo restando gli spazi raccomandati per i canali di manovra e i cerchi di evoluzione, ed in particolare del dimensionamento dei posti barca, potrà essere consentito l'ormeggio per Unità aventi un ingombro diverso, rispetto alle classi riportate nella suindicata tabella (ad esempio nel caso dei catamarani, trimarani e mega yacht), valutando preventivamente i prioritari aspetti di sicurezza.

1. La Direzione, ogni qualvolta proceda all'assegnazione di un posto barca, provvederà ad inserire in un apposito registro, denominato "Registro Ormeggi", il nuovo Utente assegnatario.

Il "Registro degli Ormeggi" per ciascun posto barca, conterrà:

- a. nome e tipo di imbarcazione, ufficio d'iscrizione e numero di identificazione;
 - b. nome dell'armatore, del proprietario, del comandante e del conduttore;
 - c. data e ora di arrivo e di partenza;
 - d. posto assegnato.
2. Per quanto riportato sopra l'Utente è tenuto a fruire del posto barca a lui assegnato dalla Direzione, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria Unità. Al riguardo, è prescritta l'osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e Utente, sia tra quest'ultimo ed Unità ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati alla Direzione.
 3. La Direzione si riserva la facoltà di variare temporaneamente il "Piano Ormeggi", anche in assenza di preventiva comunicazione all'Utente, per motivate esigenze organizzative o gestionali, per interventi di manutenzione, di sicurezza, per svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.
 4. In tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario, secondo la valutazione insindacabile della Direzione, le Imbarcazioni in sosta nell'ambito dell'Approdo potranno essere spostate dal posto assegnato senza avviso o autorizzazione da parte dell'Utente e di chiunque altro fruitore dell'Approdo, i quali accettano incondizionatamente quanto stabilito.
 5. La società non assume nessun obbligo di custodia delle Imbarcazioni ormeggiate o comunque presenti all'interno della concessione. Di conseguenza non potrà essere ritenuta responsabile per i furti, i danni, inclusa la perdita totale, che possano derivare alle Imbarcazioni da incendio, comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, avversi eventi atmosferici o marini e di forza maggiore in genere.

ART. 12 — ORMEGGIO: OBBLIGHI E DIVIETI

Ai fini della sicurezza e nel rispetto dell'arte marinaresca, tutte le Imbarcazione all'ormeggio devono rispettare i seguenti requisiti:

1. tutte le Unità ormeggiate devono essere munite sulle fiancate di un numero minimo di parabordi, per ogni lato, necessari a rispettare le dovute garanzie di sicurezza che va calcolato con la seguente formula: $n=L/2 + 1$ (dove L è la lunghezza in mt. dell'Imbarcazione);
2. le cime di ormeggio devono essere adeguate secondo le indicazioni della Direzione ed essere sufficienti anche in caso di eventuali occasionali mareggiate;
3. la cima di richiamo dell'ormeggio va posizionata sulla barca quando la stessa è ormeggiata;
4. è vietato lasciare l'imbarcazione presso il posto assegnato non adeguatamente messa in sicurezza;
5. i proprietari di Imbarcazioni non auto-svuotanti, in caso di riempimento per piccole falle o per pioggia, sono tenuti a provvedere allo svuotamento delle stesse o ad incaricare dei propri referenti per questo tipo di operazioni (i referenti vanno comunicati alla Direzione che autorizzerà tali persone a salire sulle rispettive Imbarcazioni);
6. in caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello contrattualizzato non verrà

corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione;

7. gli Utenti che per varie ragioni si debbano allontanare per lunghi periodi dal paese, sono obbligati a fornire il nominativo di una propria persona referente sul posto (guardiano/custode) che provveda per loro conto a controllare l'imbarcazione in caso di necessità o avverse condizioni meteo. In alternativa, tale incarico potrà essere affidato alla Direzione previo il pagamento del servizio prestato;
8. l'Utente è tenuto a comunicare alla Direzione la propria assenza dall'ormeggio qualora essa si protragga oltre le 48 ore consecutive. L'Utente deve altresì comunicare alla Direzione il proprio rientro qualora questo avvenga dopo le ore 22.00.

ART. 13 - USO DEL POSTO BARCA

1. L'uso del posto barca è concesso all'Utente e non alla sua Imbarcazione.
2. La vendita a terzi dell'imbarcazione, oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
3. L'Utente per essere assegnatario del posto barca deve:
 - a. dimostrare che l'Unità risponde ai requisiti previsti per legge ai fini della navigazione e sicurezza;
 - b. essere in regola con il pagamento del canone previsto nel termine stabilito, pena la decadenza del contratto di ormeggio;
 - c. avere ottemperato all'assicurazione obbligatoria R.C. dell'Unità da diporto come prescritto per legge, nonché avere adeguatamente assicurato la stessa contro i danni per forza maggiore, furto e incendio, in caso di incidenti e per danni a terzi. (Vedi anche art.27).
4. Più Utenti comproprietari di una stessa Imbarcazione (anche se proprietari di altre imbarcazioni), possono chiedere l'assegnazione del posto barca, ma soltanto uno di essi deve essere indicato come titolare responsabile.
5. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa il titolare del posto barca, l'Utente comproprietario potrà subentrare previa ratifica del Gestore.
6. In caso di decesso di un Utente assegnatario dell'uso di un posto barca, la titolarità passa ad un erede legittimo. In difetto o qualora non esistano eredi legittimi, l'assegnazione decade e l'Imbarcazione dovrà essere rimossa.
7. La concessione dell'uso di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'Unità da diporto da parte del Gestore: essa resta nella piena disponibilità, in affidamento e sotto la responsabilità del titolare dell'assegnazione.

L'Utente assegnatario decade dalla concessione all'uso del posto barca per i seguenti motivi:

- a. mancato pagamento della quota da corrispondere al Gestore;
- b. inosservanza grave delle norme del Regolamento, di mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'Unità da diporto; su segnalazione scritta del Gestore. Sarà obbligatorio a cura e spese dell'Utente, la rimozione dell'imbarcazione

- affondata o semisommersa (art. 75 Cod. Nav.);
- c. mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle Imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture dell'Approdo;
 8. Gli utenti concessionari dei posti barca si impegnano a comunicare ed aggiornare tempestivamente in caso di cambiamento i riferimenti (dati identificativi, numeri di telefono, indirizzi e recapiti mail) utili alla comunicazione tra l'Utente e il Gestore.
 9. L'assegnazione dell'uso dei posti barca a tempo indeterminato è tassativamente vietata.
 10. La Direzione provvederà ad avvisare l'Utente che non è in regola con i pagamenti, a mezzo posta elettronica certificata e/o raccomandata con ricevuta di ritorno.
 11. L'Utente concessionario che non provvede al pagamento della quota per la concessione dell'uso del posto barca, accetta ed autorizza la Direzione, dopo 10 giorni dalla ricezione dell'avviso, a trasferire l'Unità al rimessaggio a terra o in altro sito idoneo al rimessaggio a secco, a spese e rischio dell'Utente proprietario dell'Unità.

ART. 14 - POSTO BARCA PER DIVERSAMENTE ABILI

Il Gestore sarà tenuto a garantire ed individuare dei posti ormeggio, in numero non inferiore a 2 (due), per le Unità dei diversamente abili (proprietario o componenti nucleo familiare anagrafico), in modo tale da agevolarne l'imbarco/sbarco dalle stesse.

ART. 15 - ASSISTENZA NELL'APPRODO

Il Porto turistico è dotato di apparato VHF sintonizzato in ascolto sul Canale 10. Le imbarcazioni che necessitano di assistenza per l'ormeggio o per il disormeggio potranno richiederla anche tramite il predetto Canale 10 VHF prima dell'inizio delle manovre.

Al Personale addetto è fatto divieto di condurre personalmente le imbarcazioni in fase di ormeggio e disormeggio, fatti salvi i casi di emergenza o per motivi di sicurezza.

Per motivi di sicurezza o emergenza, il Personale addetto è autorizzato a salire a bordo delle Imbarcazioni all'ormeggio anche in assenza del proprietario o suo rappresentante delegato per assicurare gli ormeggi, spostando, se il caso, cime e catene.

ART. 16 — FONDALI

I pescaggi utili dell'Approdo, in rapporto alle profondità dei fondali realizzati e mantenuti, in condizioni di minima marea, oscillano da circa metri 2 a circa metri 6.

ART. 17 — DISPONIBILITÀ E CESSIONE DEL POSTO BARCA

1. La Direzione si impegna a mantenere libero l'ormeggio assegnato all'Utente, salvo esigenze di ordine gestionale ed organizzative e di quanto stabilito all'art. 22, punto 1, del presente Regolamento relativamente all'accosto temporaneo delle Unità in transito.
2. L'Utente non può cedere o sub concedere o sublocare ad altri l'ormeggio assegnatogli. A tal

uopo, ogni Utente che intenda lasciare libero il proprio ormeggio per più di 2 (due) giorni dovrà comunicare per iscritto alla Direzione la durata dell'assenza affinché questi ne possa disporre per l'utilizzazione. L'Utente dovrà, altresì, comunicare con almeno 48 ore di anticipo la data del rientro.

3. E' vietato lo scambio degli ormeggi tra gli Utenti.
4. Qualora per motivi di sicurezza, per modificare o riparare opere a terra o in mare, per dragare i fondali, per cambiare gli ormeggi, etc., sia riconosciuta per forza maggiore la necessità di spostare di ormeggio o rimuovere e tirare in secco le Imbarcazioni, ne sarà dato tempestivo avviso ai singoli Utenti proprietari, affinché provvedano a loro spese a quanto necessario; in difetto, sarà provveduto dal Gestore a tutto rischio e spese degli Utenti interessati.

ART. 18 — RINNOVO ANNUALE DEL POSTO BARCA

1. Gli assegnatari di un posto barca, qualora intendessero rinnovare il contratto, dovranno comunicarlo alla Direzione e pagare il corrispettivo dovuto entro il 31 Dicembre di ogni anno.
2. La scadenza del termine di cui al punto precedente è tassativa; il mancato rispetto della scadenza provoca la revoca dell'assegnazione con l'obbligo di lasciare libero il posto ormeggio e del pagamento della tariffa fino alla data dell'effettiva occupazione dell'ormeggio.
3. La Direzione potrà rimuovere, a spese dell'Utente, previo segnalazione e indicazioni dell'Autorità marittima, l'imbarcazione cui è stato revocato il posto barca, affidandola in custodia a cantiere navale della zona, che effettui il rimessaggio delle Unità da diporto, sempre a spese dell'Utente assegnatario decaduto.
4. Gli Utenti assegnatari, che non desiderano confermare la titolarità del posto barca, sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta alla Direzione a mezzo Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto annuale di ormeggio. La rinuncia decorre, comunque, dalla data di scadenza.

ART. 19 - CAMBIO BARCA E CATEGORIA

1. L'Utente assegnatario del posto barca nel caso di sostituzione della sua Imbarcazione, previa istanza alla Direzione, ha la facoltà di richiedere il "*cambio barca*" a condizione che la nuova Imbarcazione abbia le stesse caratteristiche e dimensioni della precedente, ovvero che abbia la stessa classe di appartenenza.
2. Qualora la nuova Imbarcazione abbia caratteristiche diverse, ovvero che ha tipologia tali da rientrare in classe diversa, il "*cambio barca*" sarà consentito a condizioni che vi sia la disponibilità dell'ormeggio.
3. Ogni "*cambio barca*" e classe di appartenenza sarà consentito solo previa autorizzazione della Direzione ed a titolo oneroso.

ART. 20 - VENDITA, DONAZIONE, SUCCESSIONE IMBARCAZIONE E POSTO BARCA

1. La vendita a terzi della propria Imbarcazione non trasferisce al nuovo proprietario il diritto di occupare il posto barca medesimo, anche se il venditore intende cederlo.
2. Quanto stabilito al punto precedente non si applica nel caso in cui il trasferimento di proprietà è per successione a causa di morte o per donazione a parenti in linea diretta. In tal caso gli eredi diventano assegnatari del posto barca presentando idonea documentazione comprovante i requisiti alla Direzione.

ART. 21 — POSTI ORMEGGIO UNITÀ DI TRANSITO *(vedi allegati 5 e 7)

1. Si individuano quali Unità in transito quelle che giungono all'Approdo senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata. Queste potranno utilizzare gli ormeggi destinati all'uso di transito, qualora ve ne sia disponibilità.
2. L'Approdo, così come previsto per legge (*dispaccio n. prot. M_TRA/PORTI/855 PROT. EMERG. Class. A.2.50 del 23.09.2009 - Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*) garantirà un congruo numero di ormeggi in transito pari ad un'aliquota non inferiore **al 10%** della capacità ricettiva.
3. Le Unità da diporto che intendono ormeggiare presso l'Approdo dovranno effettuare una regolare prenotazione utilizzando gli appositi moduli. I responsabili dell'Unità hanno l'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Direzione muniti dei documenti dell'Unità entro un'ora dall'arrivo e comunque entro le ore 18 al fine di espletare le formalità di arrivo ed ottenere il godimento dei servizi richiesti. La Direzione provvederà alla registrazione delle Unità.
4. Per le Unità da diporto in transito la durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio. Tale durata non deve superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, **le 48 (quarantotto)ore**, con la possibilità di prorogare la sosta per ulteriori 48 (quarantotto)ore una volta accertata la disponibilità del suddetto ormeggio e sempre che esista almeno un altro ormeggio libero.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Decreto Regionale n. 12-2008, a tenuto a fornire alla Comune di Lacco Ameno e all'Autorità marittima territorialmente competente la documentazione idonea ad individuare l'ubicazione e le dimensioni dei posti destinati al transito.
6. L'utilizzazione di tali posti sarà assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria, sottoposta all'approvazione da parte del Comune, con la previsione della gratuità dell'ormeggio per le Unità da diporto in transito per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e per non più, di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.
7. Durante tale periodo i titolari delle Imbarcazioni sono comunque tenuti al pagamento dei servizi generali dell'Approdo, in ragione delle dimensioni delle Imbarcazioni e per giornata o

frazione inferiore, secondo quanto determinato dalle tariffe in vigore.

8. Le Unità in transito devono lasciare l'ormeggio nei tempi stabiliti. Il ritardo in queste operazioni comporta automaticamente il pagamento di una penale prevista nel tariffario vigente. Se il ritardo persiste, il Gestore può provvedere alla rimozione dell'Imbarcazione a spese del proprietario, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio nel quale sarà trasferita l'Unita.
9. Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'Imbarcazione si allontana dallo stesso, ciò per evitare ogni forma di accaparramento.
10. L'allontanamento dal posto di ormeggio di transito per un periodo di tempo inferiore alle 24 ore non interrompe il decorso delle 48 ore di sosta massima nella zona di transito.
11. A insindacabile giudizio della Direzione anche i posti residui possono essere destinati al transito.
12. Gli ormeggi delle Imbarcazioni in transito sono annotati nel "*Registro Ormeggi*", con l'indicazione dei movimenti degli Utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione del posto ricevuto.
13. Detto registro è a disposizione dell'Autorità marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.
14. Le Unità che saranno rinvenute presenti all'ormeggio senza alcun titolo autorizzativo saranno rimosse coattivamente ed immediatamente dalla Direzione, previo segnalazione all'Autorità marittima (art. 1165 ed ss.mm.ii. del Cod. di Nav.) e di Polizia Locale e con le modalità indicate da queste, anche a mezzo di terzi appaltatori incaricati. Le Unità potranno essere rimosse forzatamente e posizionate in un area dell'Approdo dove non costituiscono intralcio nonché occorrendo, con alloggio e affidamento a ditte autorizzate al rimessaggio. Le spese per la rimozione e custodia saranno accollate al proprietario dell'Unità oltre alla sanzione pecuniaria prevista per legge.

ART. 22 — ACCOSTO TEMPORANEO UNITÀ IN TRANSITO

Qualora un posto barca affidato in uso, risulta non occupato dall'Utente assegnatario (vedi art. 12 punto 8), la Direzione a suo insindacabile giudizio, può acconsentire l'accosto temporaneo alle Unità in transito per un periodo non superiore ad 1 (una) ora, a titolo gratuito, a condizione, ai fini organizzativi e di sicurezza dell'Approdo, che a bordo ci sia persona abilitata alla conduzione pronta a spostarsi per qualsiasi evenienza. Sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali (acqua, energia elettrica, etc.) qualora vengano richiesti ed usufruiti, previa autorizzazione della Direzione.

ART. 23 — IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI

Ogni Imbarcazione ormeggiata ai pontili o al tratto di banchina all'uopo destinata deve

essere chiaramente identificabile. L'Utente, perciò deve provvedere ad esporre apposito contrassegno rilasciato dal Gestore, affinché la propria unità sia chiaramente distinguibile dalle banchine o dai pontili.

ART. 24 - POSTI BARCA A GAVITELLO

L'ormeggio a gavitello sarà riservato prioritariamente alle Unità di proprietà di residenti e comunque di dimensioni non superiori ai 6.50 - 7.50 metri.

Le Imbarcazioni saranno identificate mediante l'esposizione di apposito contrassegno rilasciato dal Gestore e menzionato nel contratto di ormeggio dai documenti di rito.

ART. 25 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI E DELLE TARIFFE

1. Le tariffe di ormeggio e dei servizi vengono approvate annualmente dal Comune di Lacco Ameno su proposta del Gestore dell'Approdo.
2. Il tariffario deve essere esposto obbligatoriamente, ben visibile, nell'Ufficio della Direzione e in tutti gli altri luoghi ritenuti idonei alla sua diffusione. Sarà cura del Gestore esporre all'interno dell'area demaniale in concessione un cartello indicante:
 - a) la P.A. concedente;
 - b) gli estremi della concessione;
 - c) le sue finalità;
 - d) il nome del concessionario;
 - e) il termine iniziale e finale della concessione;
 - f) le tariffe praticate all'utenza per l'ormeggio fisso e per il transito, e per ogni altro servizio fornito.

CAPITOLO 4

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

ART. 26 — PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

1. Ai fini della sicurezza dell'intera area dell'Approdo l'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
 - 1) è assolutamente vietato, nell'ambito dell'Approdo qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione. Le scorte di combustibile vanno conservate in serbatoi mobili regolamentari collegabili alla presa di alimentazione del motore;
 - 2) prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del motore;
 - 3) le Imbarcazioni non devono detenere sostanze pericolose e suscettibili di esplosione, oltre i combustibili necessari all'uso ed i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi, a

mano etc.);

4) l'Utente di ogni Imbarcazione deve controllare, prima di lasciare l'Unità incustodita, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi. In caso di sversamento di questi sull' acqua o sulla banchina, l'Utente deve immediatamente avvisare il Personale addetto, il personale delle Imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo, nonché l'Autorità marittima, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata;

5) le Imbarcazioni devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al diporto, alla pesca e al traffico nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento, ferme restando le prerogative regolamentari dell' Autorità marittima;

6) Qualora un Imbarcazione affondi nello specchio acqueo dell'Approdo o nelle vicinanze di questo, il proprietario o chi per esso, è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto, da parte della Direzione e dall'Autorità marittima le dovute autorizzazioni.

ART. 27 — ASSICURAZIONE

I proprietari di Unità dovranno essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione che deve contenere i massimali previsti per legge.

ART. 28 —VIDEOSORVEGLIANZA

Per motivi di sicurezza l'Approdo potrà essere protetto e sorvegliato da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione.

Si precisa che la videosorveglianza è solo finalizzata a garantire all'Autorità marittima e alle Forze dell'Ordine, la disponibilità immediata delle registrazioni video effettuate ai fini di sorveglianza per l'esercizio dei poteri di polizia.

ART. 29 — CONDIZIONI METEO-MARINE AVVERSE

1. Al fine di garantire la sicurezza all'utenza ed in genere alla pubblica e privata incolumità, in caso di particolari condizioni meteo-marine avverse, la Direzione può inibire l'accesso ai pontili, alle banchine ed a tutte le aree dell'Approdo.
2. La Direzione esporrà in un luogo ben visibile e a sua discrezione il bollettino meteo, gli avvisi Meteomar ed in particolare gli avvisi di burrasca emessi dalle stazioni costiere per conto dell'Autorità marittima.
3. In caso di condizioni meteorologiche avverse, La Direzione assicurerà solo ed esclusivamente la sicurezza degli ormeggi.

4. L'Utente deve mettere in atto tutte le misure idonee ad ormeggiare l'imbarcazione in condizioni di sicurezza tenendo conto delle mutevoli condizioni meteo marine e meteorologiche e conservare in sicurezza le attrezzature e le dotazioni dell'imbarcazione ivi compreso il contenuto della stessa.
5. Per quanto previsto dagli articoli nn. 483 – 484 - 488 del Codice della navigazione concernenti le responsabilità dei danni derivati da avverse condizioni meteo- marine e/o meteorologiche, deficienze di ormeggio o qualsiasi altra causa, rispondono direttamente, verso l'Unità, le attrezzature, le persone o le cose danneggiate, i proprietari dell'Unità che ha causato i danni.

ART. 30 — ORMEGGIO DI EMERGENZA PER AVARIA O CONDIZIONI METEO-MARINE AVVERSE

Per comprovati casi di avaria o forza maggiore è consentito l'accesso alle strutture dell'Approdo o l'ormeggio a qualsiasi Unità nei posti liberi a disposizione. Di tale ormeggio dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione per le valutazioni di competenza.

La durata dello stazionamento non potrà essere superiore a giorni 5 (cinque). La permanenza oltre tale periodo, per causa di forza maggiore, dovrà essere sempre autorizzata dal Gestore, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata idonea domanda. Scaduto infruttuosamente il termine assegnato il Gestore provvederà alla rimozione dell'Unità di navigazione con propri mezzi, con addebito al proprietario delle spese relative alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché dei costi dell'eventuale rimessaggio.

ART. 31 - NORME DI SICUREZZA

1. Il Gestore deve collocare lungo le banchine e i pontili in concessione salvagenti anulari muniti di cima di recupero ogni 50 metri, e scalette in acciaio inox ogni 100 metri.
2. Il Gestore deve dotarsi di cassette di pronto soccorso.
3. È Vietato utilizzare nello specchio acqueo in concessione oggetti galleggianti non a norma, diversi dalle boe.
4. Lo specchio acqueo in concessione deve essere chiaramente delimitato mediante boe galleggianti di colore omogeneo.

ART. 32 - SEGNALAMENTI MARITTIMI

La Direzione dell'Approdo deve controllare e verificare il funzionamento dei segnalamenti marittimi esistenti nell'Approdo e segnalare tempestivamente all'Autorità marittima, l'eventuale avaria o malfunzionamento degli stessi ai fini dell'emissione degli avvisi ai naviganti (AVURNAV).

Contestualmente deve informare il Comune di Lacco Ameno, titolato alla manutenzione e

riparazione dei segnalamenti marittimi sul territorio comunale di competenza.

ART. 33 - DENUNCIA EVENTI STRAORDINARI

Fatti salvi gli adempimenti previsti dall'Art. 60 del D. lgs 171/2005 e dall'Art. 182 Cod. Nav. in capo al singolo conduttore/Comandante di unità, la Direzione dell'Approdo in occasione di eventi straordinari, sinistri marittimi e circostanze occorse che destino interesse in materia di sicurezza, inquinamento o di polizia, direttamente o indirettamente riguardanti le Unità presenti nell'Approdo, deve informare comunque l'Autorità marittima in ordine agli accadimenti avvenuti.

CAPITOLO 5

SERVIZI DELL'APPRODO

ART. 34 — SERVIZI GENERALI

E'prevista la fornitura agli Utenti da parte del Gestore, anche attraverso terzi autorizzati e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei servizi di seguito indicati:

Servizi generali dell'Approdo

- a. Assistenza all' ormeggio e disormeggio delle Imbarcazioni con Personale addetto compresa per quelle in transito;
- b. pulizia e bonifica dei pontili, delle banchine, dei moli, delle aree e degli specchi acquei in gestione;
- c. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi e di tutte le infrastrutture dell'Approdo;
- d. dotazione di servizi igienici;
- e. servizio vigilanza, h 24/24 dell'intera area dell'Approdo;
- f. video sorveglianza;
- g. servizio antincendio e antinquinamento;
- h. pulizia e mantenimento dei fondali;
- i. servizio assistenza con telefono ed apparato VHF sul canale 10;
- j. raccolta di olii esausti e batterie;
- k. individuazione di siti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- l. pubblica illuminazione nell'ambito dell'Approdo;
- m. assicurazione degli impianti, dei pontili galleggianti, delle infrastrutture e di qualsiasi altra struttura attinente l'esercizio dell'attività espletata dal Gestore.

ART. 35 — SERVIZI SUSSIDIARI

Sono servizi sussidiari la fornitura di acqua potabile ed energia elettrica:

1. la somministrazione di acqua può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione

predisposti in banchina e ai pontili, alle condizioni stabilite dal Gestore. A tal uopo il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato esclusivamente con le proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica;

2. la somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina e ai pontili, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei;
3. i terminali di distribuzione dell'energia elettrica ed idrica potranno essere aperti solo dal Personale addetto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito;
4. il Personale addetto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio;
5. agli Utenti è tassativamente vietato ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica ed idrica.

ART. 36 — SERVIZI E LAVORI CONTO TERZI

Nell'ambito dell'Approdo il Gestore potrà autorizzare l'esecuzione di lavori e di servizi in conto terzi solo alle persone e ditte autorizzate ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione. E' vietato l'uso delle fiamme libere. Tutti i lavori di riparazione e manutenzione dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore. E' vietato, altresì, immergersi per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dal Gestore ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità marittima.

Il Gestore tramite suoi operatori o di società terze eserciterà la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento, nonché la vigilanza sull'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento.

ART. 37 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A BORDO

Il servizio di accompagnamento a bordo con relativo sbarco, qualora richiesto, è gratuito ed è garantito H 24 di ogni giorno della settimana.

CAPITOLO 6 MOLESTIE E DIVIETI

ART. 38 — MOLESTIE E DIVIETI

Nell'ambito dell'Approdo:

1. è vietato usare un linguaggio e un comportamento sconveniente, non consoni alla tradizione

marinara;

2. è vietato l'uso di fonti luminose e sonore non necessari e pericolosi per la sicurezza della navigazione;
3. è vietato tenere in moto motori e qualsiasi uso di attrezzature che generino rumore e comportino disturbo alla quiete pubblica, ivi comprese le emissioni sonore (radio, televisione, etc.) ad un volume eccessivo, prima delle ore 9,00 e dopo le ore 22,00 nonché, anche dalle ore 13,00 alle ore 16,00 durante il periodo Giugno — Settembre; tutte le Imbarcazioni, in arrivo ed uscita dall' Approdo, in ore della notte o durante le ore pomeridiane di cui al periodo e alla fascia oraria di cui sopra, devono tenere il motore acceso per il tempo strettamente necessario alle manovre di ormeggio e disormeggio finalizzato all'entrata o uscita dall'Approdo in rotta diretta e dovranno limitarsi ad eseguire le manovre di attracco e distacco dall'ormeggio con la massima dovuta accortezza al fine di non generare disturbo al sonno e quiete altrui;
4. è vietato lasciare le Imbarcazioni all'ormeggio con il motore acceso senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo;
5. è vietato ingombrare con oggetti di qualsiasi genere le banchine e i pontili, come pure è vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di tender;
6. è vietato navigare a vela nell'ambito dell'Approdo; le Unità a vela prive di motore ausiliario devono uscire ed entrare nel porto con le vele ammainate e con l'ausilio dei remi o al rimorchio di altre Unità nel rispetto della normativa sul rimorchio nautico, sentita la Direzione del Porto;
7. è vietato effettuare lo sci nautico, il paracadutismo ascensionale, il windsurfing, il kite surfing, il canottaggio e qualunque tipo di attività che non sia immediatamente connessa alla navigazione in ingresso ed uscita dall'Approdo;
8. è vietata la pesca da terra o da bordo di qualsiasi organismo acquatico;
9. è vietato lasciare sui pontili le manichette dell'acqua non opportunamente raccolte, lasciare l'acqua di banchina aperta o collegata all'Imbarcazione senza persone a bordo e l'utilizzo di acqua per usi impropri;
10. è vietato lavarsi, stendere biancheria, prendere il sole su banchine, pontili e moli;
11. è vietato l'accesso ai pontili galleggianti degli animali domestici; gli stessi sono ammessi eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i moli, i pontili e le banchine;
12. è vietato mantenere sporgenze di bordo;
13. in caso di temporanea, breve o prolungata assenza dell'Utente da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata;
14. è vietato, fotografare ed effettuare riprese video del Personale addetto nell' esercizio del proprio lavoro, nonché le attrezzature, le suppellettili e qualsivoglia strumento da lavoro in

- uso presso l'Approdo. Il divieto è esteso anche alle Imbarcazioni ormeggiate, salvo il consenso espresso del proprietario. In deroga, previo autorizzazione del Gestore e per motivi ritenuti idonei, possono essere autorizzate riprese fotografiche e video;
15. è vietata la stesura di linee elettriche provvisorie sulle banchine ed i pontili senza l'autorizzazione della Direzione.

CAPITOLO 7

TUTELA DELL'AMBIENTE

NOTE INFORMATIVE SULL'INQUINAMENTO E IL DEGRADO AMBIENTALE

Tutto l'insieme di diversi fattori che ci circondano e che permettono la vita: la natura, il mare, gli esseri viventi, le caratteristiche climatiche, gli interventi umani, ecc, si definisce "ambiente".

Con il termine inquinamento si vuole indicare l'introduzione nell'ambiente di sostanze in grado di minacciare l'ecosistema di animali, piante o di provocare effettivi o potenziali pericoli per la salute dell'uomo.

L'uomo nell'ambiente svolge un ruolo molto importante e spesso opera ed agisce con interventi che rovinano in modo irreparabile gli ecosistemi.

In questi ultimi due secoli l'evoluzione dell'uomo, con il "progresso" scientifico e soprattutto tecnologico, ha procurato conseguenze drammatiche influenzando pesantemente sull'ambiente.

Purtroppo, fin dall'antichità ed ancora oggi, il mare è stato sempre erroneamente considerato come una pattumiera, una enorme discarica in cui riversare qualsiasi tipologia di rifiuto. A dimostrazione di ciò, come esempio emblematico, capita spesso durante il periodo estivo, di vedere gli occupanti delle imbarcazioni, con un modo di fare maleducato, senza scrupoli e con totale mancanza di rispetto per l'ambiente che ci circonda, di buttare in acqua non solo gli scarti di cucina ma qualsiasi tipo di rifiuto.

Oramai le problematiche ecologiche devono necessariamente entrare a far parte della coscienza collettiva ed ognuno è chiamato ad acquisire la cognizione delle possibilità e delle responsabilità nell'uso delle risorse naturali.

Ponendo l'accento sulle conseguenze che scaturirebbero dal perseverare sull'inquinamento e sul degrado ambientale, occorre necessariamente una maggiore responsabilità nel provvedere ad un'azione finalizzata alla protezione dell'aria e del clima, alla gestione delle acque reflue, alla gestione dei rifiuti, alla protezione del mare, dei laghi, del recupero del suolo e delle acque, all'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, alla protezione della biodiversità e del paesaggio ed alla protezione dalle radiazioni.

L'acqua è "fonte di vita", essa si distingue in base a delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche: inquinare la stessa significa modificarne le caratteristiche in modo tale da

renderla inadatta allo scopo a cui è destinata.

Il nostro mare è conosciuto per la varietà e bellezza delle nostre coste, ma per diversi fattori (vicinanza alla "terraferma", per la carenza attuale di adeguati sistemi di depurazione, per il notevole afflusso di turismo nautico, ecc.), è particolarmente vulnerabile e sensibile all'inquinamento. Pertanto per difendere, proteggere e preservare il patrimonio naturalistico che esso custodisce occorre l'impegno da parte di tutti noi: difenderlo vuol dire difendere noi stessi e le generazioni future.

La presente nota informativa ha lo scopo di sensibilizzare gli Utenti dell'Approdo ad una condotta appropriata da adottare al fine di un comportamento rispettoso nei confronti del mare e dell'ambiente in genere.

Sicuri di un gradito apprezzamento, si ringrazio ogni Utente diportista o semplice frequentatore dell'Approdo "Marina di Lacco Ameno", per la collaborazione ed il rispetto delle raccomandazioni di seguito riportate.

ART. 39 — DISPOSIZIONI ANTINQUINAMENTO

1. Il Gestore è responsabile della pulizia dell'area demaniale e dello specchio acqueo utilizzati.
2. E' vietato lo scarico delle acque di sentina, l'abbandono o il getto di materiale o rifiuti e residui di qualsiasi natura nello specchio acqueo, sulle banchine, sui pontili e sulle scogliere dell'Approdo. Il rilascio accidentale di materiali solidi e liquidi deve essere tempestivamente comunicato alla Direzione e bonificato nel più breve tempo possibile, a cura e spese del responsabile, con mezzi propri avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso l'Approdo o di ditte appositamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provveda ad eseguire la pulizia o la bonifica, si procederà a norma di legge a spese del responsabile.
3. E' vietato l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il Gestore deve provvedere gratuitamente alla loro raccolta per il successivo conferimento a fini di rigenerazione.
4. E' vietata la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii, (la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli olii usati negli appositi contenitori), versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino.
5. Il Gestore deve munirsi di panne e fogli oleo-assorbenti, da usarsi in caso di sversamento di olii ed altre sostanze inquinanti, rispettivamente nella misura minima di 6 mt. di panne e 10 mq. di fogli
6. Il Gestore deve adibire e mantenere appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresi quelli inquinanti e tossici, quali batterie ed olii esausti, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali in materia e del piano di raccolta rifiuti predisposto dall'Autorità marittima.

7. E' vietato il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili, mentre per il lavaggio e la pulizia delle Unità ormeggiate è consentito il solo impiego di prodotti biodegradabili al 100% e non infiammabili. Tali operazioni sono consentite nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 07:00 alle ore 08:30 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00.
8. E' vietato lavare le Imbarcazioni con detersivi non eco-compatibili
9. E' vietato l'uso di radar al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche nell'area dell'Approdo.
10. E' vietato utilizzare servizi igienici di bordo se non provvisti di idonea attrezzatura per la raccolta dei liquami, atta ad impedire che questi ultimi, in tutto o in parte, possano essere sversati in mare. La Direzione dovrà evidenziare, in occasione dell' arrivo di Unità che intendono usufruire dei servizi dell'Approdo, il divieto di utilizzo di servizi igienici di bordo qualora questi comportino, del tutto o in parte, sversamento in mare di liquami.
11. E' vietato il lavaggio e l'ingrassaggio dei cavi o di altri attrezzi.
12. Sulle banchine e pontili è vietato effettuare la pulizia e il lavaggio delle reti da pesca.

ART. 40 — PRESCRIZIONI PER IL CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I rifiuti di bordo, assimilabili ai rifiuti solidi urbani - qualora non costituenti rifiuti speciali o pericolosi - devono essere depositati negli appositi contenitori, idonei alla raccolta indifferenziata o differenziata dei rifiuti, posti nell'ambito dell'Approdo a cura del Gestore o del Comune di Lacco Ameno, che provvede al relativo prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento con periodicità tale da evitare accumuli maleodoranti e nocivi e preoccupandosi inoltre, di operare nelle zone senza che venga arrecato disturbo ai diportisti.
2. Al fine di agevolare le operazioni di prelievo dei rifiuti in condizioni igieniche idonee, qualora non sia possibile il conferimento in frazioni merceologiche omogenee presso idonei contenitori, si deve richiudere i suddetti rifiuti in sacchi ben legati di adeguata robustezza. Il peso dei sacchetti una volta pieni non deve costituire impedimento al loro maneggio.
3. La Direzione dell'Approdo coordina la posa (eventualmente in collaborazione col servizio di nettezza urbana) dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non costituenti rifiuti speciali o pericolosi.
4. In tutte le aree dell'ambito dell'Approdo è vietato il deposito e l'ingombro, anche temporaneo, di materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni.
5. E' vietato, per chiunque, depositare negli appositi contenitori i rifiuti provenienti da zone esterne all'area dell'Approdo.
6. Tutti gli Utenti dell'Approdo e chiunque, che a qualsiasi titolo occasionalmente vi acceda, devono rispettare quanto sopra riportato, nonché da quanto stabilito e disciplinato in materia di conferimento dei rifiuti dal Comune di Lacco Ameno.

ART. 41 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi devono essere conferiti ai soggetti deputati alla raccolta ai fini di smaltimento. Restano salve, per i rifiuti speciali (oli, filtri, morchie, emulsioni, stracci contaminati, materiale di assorbimento e batterie esauste), le norme vigenti in materia compresa la perfetta tenuta dei registri e dei formulari richiesti dalle norme stesse, salvo diverse disposizioni di legge.

CAPITOLO 8

Disposizioni antincendio

(Riferimento art. 6 Decreto dirigenziale n. 12-2008 Regione Campania)

ART. 42 - DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.12-2008 DELLA REGIONE CAMPANIA

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 5 del Decreto dirigenziale n. 12-2008 della Regione Campania, Settore demanio marittimo, si riporta testualmente quanto descritto nello stesso:

"1. I concessionari di cui all'art. 2, nel rispetto delle prescrizioni antincendio poste dall'Allegato 4 alla d. G. R. n. 5490/2002, devono dotarsi della seguente, minima attrezzatura antincendio:

- a) condotta antincendio di diametro non inferiore a 2" 1/2" lungo i pontili con attacchi UNI 45 per manichetta ogni 40 metri lineari, in modo da poter servire qualunque punto dei pontili. La condotta deve essere in grado di assicurare una portata d'acqua di almeno 200 lt/min e una pressione di 5 bar alla lancia in posizione idraulicamente più sfavorevole. Qualora la condotta non garantisca tali prestazioni, il concessionario deve realizzare un impianto di alimentazione autonoma;*
- b) n. 2 manichette UNI 45 lunghe almeno mt 20 ciascuna, con raccordi;*
- c) n. 1 chiave per raccordi;*
- d) n. 1 lancia idrica a getto regolabile con attacco UNI45;*
- e) n. 1 lancia schiuma portatile con attacco UNI 45 tipo autoaspirante;*
- f) lt 40 di liquido schiumogeno in n. 2 contenitori mobili;*
- g) n. 2 estintori portatili omologati a polvere da 9 Kg, o a CO2 da 5 Kg o ad Halon da 6Kg.*

2. Nel caso di comprovate e documentate difficoltà tecniche di realizzazione del suddetto impianto, i concessionari di cui al comma 1 si dotano, in alternativa, di presidi mobili carrellati, nella misura di uno fino a duecento imbarcazioni, così composti:

- a) n. 1 motopompa autoadescante in grado di assicurare una portata d'acqua di almeno 200 lt/min a 6 bar; n. 1 lancia idrica a getto regolabile con attacco UNI45;*
- b) n. 2 manichette UNI 45 lunghe almeno mt 20 ciascuna, con raccordi;*
- c) n. 1 lancia a schiuma portatile con attacco UNI 45 tipo autoaspirante;*
- d) lt 40 di liquido schiumogeno in n. 2 contenitori mobili;*

e) n. 1 chiave perraccordi;

f) n. 2 estintori portatili omologati a polvere da 9 Kg, o a CO2 da 5 Kg o ad Halon da 6Kg.

3. L'attrezzatura deve essere sempre disponibile all'uso e facilmente trasportabile anche da una sola persona, nelle ore diurne e notturne.

4. Il personale dipendente del concessionario deve essere accuratamente addestrato all'uso delle suddette attrezzature.

5. I concessionari sono tenuti ad un'accurata manutenzione. Le attrezzature antincendio devono essere tenute in efficienza e controllate periodicamente, nel rispetto della vigente normativa tecnica.

6. Tutti gli altri concessionari sono tenuti all'osservanza della normativa tecnica di settore, fissata per

l'attività svolta, e alle dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo delle imbarcazioni ormeggiate."

ART. 43 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Direzione redige idoneo piano operativo e/o monografia antincendio, contenente le procedure e operazioni da espletare in caso di incendio, con relativo elenco nominativo del Personale addetto incaricato di intervenire con le relative mansioni. Altresì, il Gestore, dotato di impianto antincendio fisso e mobile, avrà cura di organizzare di concerto con L'Autorità marittima almeno una esercitazione semestrale antincendio nell'area dell'Approdo. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Le Unità che stazionano nell'Approdo, ed anche quelle in transito, comunque devono essere dotate obbligatoriamente di tutti i sistemi ed attrezzature di sicurezza.

ART. 44 - PRECAUZIONI ANTINCENDIO

Gli Utenti devono scrupolosamente tener conto di tutte le precauzioni al fine di evitare incendi:

1. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati e quando l'Unità resta incustodita dette bombole devono essere chiuse;
2. areare il vano motore prima di mettere in moto i motori entro bordo;
3. è vietato lasciare i cavi elettrici collegati ai pontili o banchine quando l'Unità è incustodita;
4. è vietato accendere fuochi, anche del tipo "barbecue" o simili, sulle imbarcazioni, sulla banchina, sui pontili e sui moli;
5. è vietato mantenere accese attrezzature ed apparecchiature elettriche di bordo (ad es. frigoriferi, stufe, etc.) durante le ore notturne quando non è presente alcuna persona a bordo dell'Unità;
6. è vietato gettare o scaricare nelle acque dell'Approdo qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare

incendi;

7. fermo restando quanto previsto dagli artt. 435, 678 e 679 del Codice Penale, a assolutamente vietato abbandonare razzi di soccorso, fuochi a mano e ogni altra dotazione contenente materiali esplosivi e/o infiammabili; è fatto obbligo ai proprietari di conferire le suddette dotazioni, qualora scadute, presso idonee società autorizzate secondo le normative vigenti del settore;
8. è vietato detenere sulle Imbarcazioni ormeggiate, ad eccezione dei combustibili occorrenti per i servizi delle stesse (contenuti nei serbatoi, ovvero in appositi contenitori a tal fine omologati e certificati), materiali infiammabili, esplosivi o suscettibili di fornire miscele esplosive;
9. sui moli e sulle banchine interessati dalla presenza di sostanze o merci infiammabili, combustibili o comburenti e vietato fumare, accendere fiammiferi, abbandonare mozziconi di sigaretta o sigari accesi;
10. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti vigenti, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
11. in caso di incendio il conduttore di qualsiasi Unità ormeggiata dovrà adoperarsi affinché siano impegnati immediatamente tutti i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo e con il mezzo più rapido, ad avvertire la Direzione e i Vigili del Fuoco. In particolare l'Imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del Personale addetto dell'Approdo o dal Comandante dell'Unità.

ART. 45 - VEICOLI CON CARICHI PERICOLOSI

1. L'accesso nell' Approdo di veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosive, nocive e pericolose è vietato in genere. In casi eccezionali deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione previo Nulla Osta dell'Autorità marittima che disporrà di volta in volta, l'adozione delle relative norme di sicurezza.
2. In nessun caso è possibile lasciare in sosta nell'ambito dell'Approdo veicoli trasportanti i materiali sopra indicati, per tempi eccedenti a quelli occorrenti per lo svolgimento delle operazioni, debitamente autorizzate, che con quei materiali devono compiersi.

CAPITOLO 9

VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO

ART. 46 — PRESCRIZIONI PER VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO

1. Le attività di varo e alaggio delle Imbarcazioni nell'ambito dell'Approdo possono essere svolte soltanto nelle zone appositamente destinate, con le modalità ivi indicate.
2. L'Approdo 2 provvisto nella zona del cosiddetto "Capitello" di uno scivolo di alaggio e varo.

3. Nelle ore diurne - in quelle notturne solo in casi di emergenza - gli Utenti interessati possono procedere alle operazioni di varo o alaggio previa autorizzazione della Direzione.
4. Durante tali attività gli automezzi devono rimanere sugli scali solo per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di alaggio e varo, che, comunque, devono essere completate e l'area deve essere lasciata libera da ingombri di qualsiasi genere (invasature, selle, carrelli, materiali vari, attrezzature mobili, gru, carri ponte, etc..). Non dovranno in alcun modo essere ingombrate le strade di accesso all'Approdo e qualsiasi area in generale, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti.
5. Il Personale addetto controlla le operazioni della ditta autorizzata durante le manovre di alaggio e varo delle Imbarcazioni ed il titolare della stessa presterà la sua collaborazione per le manovre anzidette, seguendo le istruzioni della ditta incaricata.
6. Il Personale addetto controllerà che la ditta autorizzata, esercente le operazioni di alaggio e varo, al termine delle operazioni, lascerà scafo e area interessata perfettamente puliti.
7. Durante le operazioni di alaggio e varo è vietato lo scarico di residui oleosi, delle casse e del combustibile liquido, del mantenimento a bordo di sostanze pericolose e nocive (acidi, bombole di gas, sostanze infiammabili o esplosive), fatta eccezione per le sole dotazioni di gasolio e di olio lubrificante necessarie per il funzionamento dei motori e dei macchinari dell'Imbarcazione.
8. Le operazioni suddette devono essere autorizzate dalla Direzione e sono a titolo oneroso.
9. È vietato tirare a secco e depositare Imbarcazioni in tutto l'ambito dell'Approdo, nonché depositare attrezzature di qualsiasi genere senza autorizzazione della Direzione. I trasgressori saranno denunciati all'Autorità marittima, ai sensi dell'art. 1165 ed ss.mm.ii. del C. di Nav.
10. Nell'ambito dell'Approdo, le attività di cui sopra non sono consentite alle persone e mezzi non espressamente abilitati ed aventi i requisiti previsti dalla legge.
11. È vietato eseguire interventi di riparazione a Motore e/ o scafo delle Unità presenti sullo scafo di alaggio.
12. Sono fatte salve le disposizioni in vigore emanate dall'Autorità Marittima in ordine alle operazioni di Alaggio e Varo nei Porti.

CAPIOTOLO 10

Attività lavorative, commerciali e artigianali

ART. 47 — SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVE

1. Tutte le attività professionali o di altro tipo nell'ambito dell'Approdo sono soggette agli obblighi di cui all'art. 68 del Cod. di Nav. e disciplinate da apposite disposizioni di legge
2. Le attività di natura manutentiva potranno essere svolte solo se espressamente autorizzate dalla Direzione, che comunque non comportino disturbo, pericoli o danni a cose e persone

e sversamento in mare di alcun tipo di liquido o materiale che possa causare inquinamento o danno al corpo idrico e atmosferico.

3. Per quanto riguarda gli accessi degli Operatori Professionali si rimanda alle normative vigenti in materia.
4. Chiunque intenda eseguire lavori in economia all'Unità di sua proprietà, deve richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione.
5. Le riparazioni e manutenzioni che implicano interventi di rilevante entità devono essere eseguite in Cantiere.
6. Sono vietati lavori con l'uso della fiamma ossidrica o simili sulle Unità, salvo autorizzazione e prescrizioni della Direzione e dell'Autorità Marittima.
7. E' vietata la stesura di linee elettriche provvisorie senza l'autorizzazione della Direzione. Può essere consentito l'uso di piccole apparecchiature elettriche che non provocano scintille solo se collegate con cavo ricoperto in gomma e senza giunto e con collegamento a terra secondo la vigente normativa.
8. Nell'espletamento delle attività lavorative, qualora autorizzate, è obbligatorio l'uso degli appositi DPI (Dispositivi Protezione Individuale) da parte del personale, nonché il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 48 — ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI NELL'APPRODO

1. In linea generale, è fatto divieto di svolgere nell'ambito dell'Approdo, sia a terra che a bordo dell'Imbarcazione o di autoveicoli, qualsiasi attività commerciale, professionale ed artigianale. Sono escluse da tale divieto tutte quelle attività commerciali, professionali e artigianali, ritenute utili e attinenti all'esercizio e funzionalità dell'Approdo, espressamente autorizzate dal Gestore nelle aree destinate a tale scopo.
2. Tutti coloro che svolgono attività lavorative autorizzate nell'ambito dell'Approdo, oltre ad essere tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia, dovranno anche provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per l'espletamento dell'attività di cui sono responsabili.
3. Per qualsiasi incidente a persone o cose durante l'espletamento di attività diverse dai servizi dell'Approdo, il Gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità.

ART. 49 — DISCIPLINA UNITÀ DA PESCA

1. Al fine di disciplinare l'ormeggio delle Unità da pesca negli specchi acquei a loro destinati gli armatori o proprietari (singoli, associati in Consorzi, Cooperative o Società) delle Imbarcazioni da pesca professionale, a l la data dell' entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati a registrarsi presso la Direzione dell'Approdo esibendo tutta la documentazione che ne attesti i requisiti per l'attività svolta (Licenza di pesca, iscrizione

presso la Capitaneria di Porto, Licenza di Navigazione, Certificati di Sicurezza).

2. Gli armatori ed i componenti gli equipaggi delle Imbarcazioni da pesca che utilizzano l'Approdo, oltre a rispettare le norme del presente Regolamento, che si intendono conosciute per il solo fatto di utilizzare l'Approdo, sono tenuti ad osservare anche le norme del Codice Civile, del Codice della Navigazione, per quanto applicabili, e quanto stabilito dalle Ordinanze emanate dall'Autorità marittima e dal Comune di Lacco Ameno.
3. Tutte le attività svolte dai pescatori professionisti, comprese le attività connesse quali pescaturismo, ittiturismo ed educazione ambientale volta sia agli adulti che alle scolaresche, si intendono autorizzate dal Gestore a condizioni che ci siano i presupposti ed i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e che non vanno ad intralciare le normali attività dell'Approdo.
4. Agli armatori delle Imbarcazioni da pesca è riservata l'attuale area di specchio acqueo e di banchina ubicata nella zona del cosiddetto "Capitello" al fine di eseguire le attività di sbarco del pescato e della vendita al dettaglio, quest'ultima sottostante l'area coperta ivi esistente. La pulizia della banchina e dell'area coperta sarà curata dagli interessati al termine di ogni operazione di scarico e vendita del pescato.
5. Ai pescatori assegnatari di posto barca non è concesso tenere l'attrezzatura sulle banchine. Tutte le attrezzature rinvenute e considerate non autorizzate saranno sanzionabili e rimosse a norma di legge.
6. L'attività di vendita diretta del prodotto pescato, in piccole quantità, dal pescatore professionista al consumatore o al venditore al dettaglio dovrà avvenire nei luoghi consentiti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in vigore e di tutte le altre regolamentazioni in materia. Tutti i pescherecci non iscritti nei RR. NN. MM. GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia che intendono effettuare lo sbarco di prodotti della pesca in banchina debbono richiedere preventivamente nulla osta per effettuare le suddette operazioni alla Direzione ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.
7. Durante le operazioni attinenti l'attività peschereccia che avvengono solitamente durante le ore notturne dovranno essere evitati schiamazzi o rumori molesti.
8. L'assegnazione dei posti di ormeggio per le Imbarcazioni da pesca è curata dalla Direzione di concerto con il Comune di Lacco Ameno e l'Autorità marittima.
9. Le tariffe per gli ormeggi delle Unità da pesca sono stabiliti annualmente dal Gestore. Il Gestore sentita la categoria dei pescatori e il Comune di Lacco Ameno, si riserva la facoltà di concedere i posti barca gratuitamente o a tariffa agevolata.

CAPITOLO 11

Noleggior e locazione imbarcazioni

ART. 50 — MODALITÀ DELLE RICHIESTE

Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti in relazione al tipo di attività, le ditte che intendono ormeggiare Unità da diporto adibite al noleggio e locazione nell'ambito dell'Approdo, a fine di poter consentire al Gestore la pianificazione degli ormeggi, ne devono presentare domanda entro il 31 Gennaio di ogni anno ed essere in regola con l'avvenuta presentazione delle comunicazioni previste presso l'Autorità Marittima.

ART. 51 — DISPOSIZIONI E REQUISITI

1. I titolari delle attività di noleggio e locazione Imbarcazioni dovranno provvedere, pena decadenza dell'accoglimento della relativa richiesta, alla stipula per ciascuna imbarcazione/motore di polizza assicurativa specifica per lo svolgimento dell'attività di cui sopra.
2. Ciascuna attività di noleggio e locazione Imbarcazioni potrà essere autorizzata dal Gestore ad utilizzare un numero di Imbarcazioni alle condizioni da essa prescritte.
3. I titolari delle attività in oggetto dovranno, pena decadenza della relativa autorizzazione d'esercizio, comunicare tempestivamente alla Direzione i nominativi degli addetti, nonché i relativi turni di lavoro e recapiti di reperibilità.
4. Ciascun titolare delle attività in oggetto dovrà dotarsi di personale in possesso di patente nautica, nonché di prevedere all'interno del proprio organico almeno un dipendente addetto di primo soccorso ed almeno un addetto antincendio.
5. L'autorizzazione del Gestore è esclusivamente rilasciata per usufruire delle aree a mare e strutture indicate, con assoluto divieto d'insediamento/posizionamento di materiale/attrezzature a mare e a terra che potrebbe creare intralcio alle altre attività dell'Approdo. Pertanto i titolari a svolgere le attività suddette dovranno provvedere a munirsi, per conto proprio, al di fuori delle aree dell'Approdo, di ogni altro requisito occorrente ai fini logistici previsto o non previsto per legge.

ART. 52 — DECADENZA CONTRATTO

Le previsioni e condizioni d'esercizio contenute nei precedenti punti sono da considerarsi tassative pertanto la mancata pronta osservanza delle stesse e da considerarsi causa immediata decadenza del contratto.

CAPITOLO 12 VIABILITÀ NELL'APPRODO

ART. 53 — ACCESSO AI PONTILI

L'accesso ai pontili di ormeggio è consentito esclusivamente a piedi:

- a) al Personale addetto;
- b) agli Utenti, compreso gli ospiti delle Imbarcazioni ormeggiate;

- c) all'Amministrazione comunale ed al personale dell'Ufficio Demanio del Comune di Lacco Ameno;
- d) ai Vigili Urbani del Comune di Lacco Ameno, agli appartenenti dell'Autorità Marittima ed alle altre Forze dell'Ordine, al personale dell'Ente Gestore A.M.P. Regno di Nettuno;
- e) ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa e altri mezzi di soccorso dello Stato in servizio per motivi di emergenza;
- f) a chiunque per ragione del loro lavoro deve accedere a bordo delle Imbarcazioni, quest'ultimi previa autorizzazione della Direzione;
- g) eventuali mezzi, leggeri e di limitate dimensioni, tipo bici, etc., potranno essere condotti solo a mano per il relativo imbarco/sbarco dalle Imbarcazioni.

ART. 54 — CIRCOLAZIONE VIARIA NELL'APPRODO

1. E' vietato accedere all'Approdo e sostare con veicoli di ogni genere (cicli, motocicli, carrelli o altro) sulle banchine, sui pontili e nelle aree in genere, fatta eccezione per i mezzi del Personale addetto e nelle aree appositamente stabilite.
2. La circolazione viaria, nell'ambito dell'Approdo, è regolamentata da apposita segnaletica apposta a cura del Comune di Lacco Ameno o dal Gestore. Data la configurazione attuale dell'Approdo non vi sono aree accessibili ai veicoli di qualsiasi genere ad esclusione del Pontile V. Napoleone cosiddetto del " Fungo" e della Piazza S. Girardi cosiddetta del "Capitello". Tali aree risultano già interdette alla circolazione da apposite Ordinanze Sindacali del Comune di Lacco Ameno che ne disciplinano l'accesso (vedasi Ordinanze Sindacali n. 11/2004 e 19/2011).
3. Eventuali deroghe a l le suddette ordinanze, al fine di consentire l'accesso ad eventuali automezzi per particolari esigenze scaturenti da cause di forza maggiore collegate sia alle attività nautiche e non, vanno preventivamente autorizzate dal Gestore e dal Comune di Lacco Ameno.
4. In caso di emergenze, ove risulta possibile, sono consentiti gli accessi agli automezzi delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e ambulanze.
5. La circolazione e sosta dei pedoni, tenuto conto della pericolosità delle aree in questione, deve avvenire con la massima prudenza e con l'adozione dei necessari comportamenti cautelari. La stessa è consentita solo in alcune zone ed è vietata dove espressamente segnalato. A tal uopo ci si rimanda alle Ordinanze di cui al punto 2.
6. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le attività dell'Approdo e quelle nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi che sono intenti in qualsiasi operazione, dal ciglio delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi distanti dai segnalamenti marittimi. E' comunque, vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio delle banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere nonchè manomettere i segnalamenti

marittimi.

7. La Direzione, il Comune di Lacco Ameno e l' Autorità marittima si riservano la facoltà di limitare l' accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nell' Approdo, in caso di particolari necessità e di condizioni meteomarine non favorevoli, forte vento, onde infrangenti sui moli e sulle banchine, nelle ore notturne in caso di guasto all' impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, consentendo l'accesso alle sole persone imbarcate a bordo delle Imbarcazioni ormeggiate, che devono raggiungere le stesse per esigenze di sicurezza della navigazione. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.

CAPITOLO 13 BALNEAZIONE

ART. 55 — BALNEAZIONE

In considerazione della configurazione dell'Approdo di Lacco Ameno, la quale presenta arenili nelle zone non interessate al transito e all'ormeggio delle Imbarcazioni, ma ubicate comunque in prossimità delle stesse e fermo restando quanto stabilito con Ordinanza sindacale n. 11/ 2004 e dalla Delibera n. 101 del 28 / 02 / 2017 della Giunta Regionale della Campania (vedi art. 2 ed allegato "B"):

- a) la balneazione non è concessa nelle aree dell'Approdo in prossimità degli specchi acquei destinati all'ormeggio ed al transito e manovre delle Unità di navigazione;

ART. 56 — PRESCRIZIONI GENERALI

1. La striscia di arenile attigua alla battigia, di ampiezza non inferiore a mt. 2,00, misurata al l.m.m. (livello medio marino) estivo, deve essere lasciata sempre ibera e destinata al pubblico transito. Pertanto non potrà essere occupata con barche, opere, materiali o attrezzature varie, anche se mobili, ad eccezione dei mezzi di salvataggio, i quali dovranno essere comunque stazionati in modo da non intralciare il libero passaggio pedonale.

CAPITOLO 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

ART. 57 — OBBLIGHI DEL GESTORE

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento ed anche di tutte le altre norme di legge e di disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell' ambito dell' Approdo, dalla Direzione, coadiuvata dal Personale addetto.

Il Gestore è tenuto a garantire:

1. la pulizia delle banchine, dei pontili e di tutte le aree in affidamento compreso gli specchi acquei;
2. l'ormeggio delle Unità da diporto
3. la vigilanza allo scopo di verificare che tutte le Unità siano ormeggiate con buona tecnica marinaresca in modo da non costituire pericolo né causare danni ai pontili, all'Unità medesima ed alle altre vicine;
4. i servizi idrici, elettrici, antincendio, antinquinamento, igienici e loro manutenzione;
5. l'illuminazione dell'Approdo;
6. il servizio di vigilanza e sorveglianza dell'intera area dell'Approdo; resta inteso che comunque il Gestore non risponde e non è responsabile dei furti che dovessero verificarsi nell'ambito dello stesso;
7. l'assistenza radio e telefonica; tenere esposti e visibili al pubblico i numeri di telefono che devono essere contattati in caso di emergenza;
8. il Personale addetto che coadiuva nella gestione dell'Approdo, deve essere dotato di apposito apparato radio portatile VHF o cellulare di servizio, allo scopo di poter comunicare immediatamente sia con le Unità che intendono fruire dell'Approdo, sia con la Direzione;
9. un servizio di pronto intervento in grado di fronteggiare un servizio di pronto intervento in grado di fronteggiare situazioni di emergenza nell'Approdo;
10. avere equipaggiata almeno un'imbarcazione a motore da utilizzare per le attività in mare;
11. disporre, a cura e a spesa del proprietario, la rimozione e la custodia di Unità in stato di abbandono che costituiscono rifiuto, pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione nell' Approdo e delle attività ivi svolte, informando immediatamente l' Autorità marittima delle azioni necessarie;

ART. 58 — RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

In nessun caso il Gestore risponde dei danni causati alle persone ed alle cose, sia durante la sosta delle Imbarcazioni all'ormeggio, sia a terra, derivanti dalla mancata osservanza del presente regolamento. Lo stesso dicasi per i furti a persone ed a cose di ogni genere (Imbarcazioni e parti di esse, invasature, canotti, carrelli, parabordi, strumenti di navigazione etc.) e di quant' altro di asportabile dalle Unità lasciate dagli Utenti e dagli ospiti, sia nello spazio acqueo, che a terra dell'Approdo.

In caso di assenza del proprietario dell'Unità, il Personale addetto potrà chiedere il titolo per il quale una persona è su un'Imbarcazione al fine di constatare il rispetto del presente Regolamento.

ART. 59 — RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

L'Utente (assegnatario o assegnatario non di posto barca), è comunque responsabile per le eventuali infrazioni al presente Regolamento, al Codice della Navigazione e alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle Imbarcazioni, doganali, di polizia e sicurezza.

CAPITOLO 15

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60 — INFRAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Le infrazioni al Regolamento rilevate e contestate dal Personale addetto saranno immediatamente rapportate alla Direzione, la quale provvederà, secondo i casi, a darne tempestiva comunicazione alle Forze dell'Ordine, al Comune di Lacco Ameno e all'Autorità marittima per le opportune azioni al riguardo.
2. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, il Gestore potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste per legge, nonché l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.
3. Vengono esentate dall'osservanza di tali disposizioni le fattispecie riconducibili alle situazioni di estrema emergenza, ovvero quelle annesse alla salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ecosistema che devono essere, comunque, preliminarmente comunicate alla Direzione dell'Approdo.

ART. 61 — EVENTUALI CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento tra l'Amministrazione concedente, il Gestore, gli Utenti e qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Ischia.

Per quanto sopra rappresentato, in una prospettiva di rispetto reciproco, tra Utenti, lavoratori o frequentatori dell'Approdo, la redazione del presente Regolamento, oltre all'obbligo di legge e a un piano di gestione che mira ad un ottimale utilizzazione delle risorse umane e strumentali, ha lo scopo di non inibire e rendere difficile la cultura nautica, marinaresca o del mare in genere, bensì di invitare tutti alla massima collaborazione in un clima di tranquillità e serenità, adottando un codice di condotta appropriato al fine rendere sempre più efficiente, funzionale e sicura la gestione dell'Approdo "Marina di Lacco Ameno" in un'ottica finalizzata a garantire un elevato standard qualitativo che contribuisca a migliorare l'immagine del paese.